

COMUNE DI PIEDIMULERA

Provincia del Verbano Cusio Ossola
Via Moiachina n. 2 C.A.P. 28885
P.I.:00421730037
UFFICIO TECNICO COMUNALE
Telefono 0324-83107 – Fax 0324-842548
Posta elettronica: ufficiotecnico@comune.piedimulera.vb.it

Prot. n. 3406

Ordinanza n. 06-2021/Reg. Ord.

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

Dichiarazione di inagibilità a seguito di incendio di immobile posto nel Comune di Piedimulera, in Loc. San Giuseppe n. 19 – C.E.U. Foglio 12 mappale 198 - Provvedimenti.

IL SINDACO

e

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO SERVIZIO URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA – LL.PP.

Premesso che:

- a. Con la comunicazione a mezzo PEC del 03 luglio 2021, prot. n. 4255, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verbania ricevuta in data 03 luglio 2021, ns. prot. 3397, avente il seguente testo:
(omissis)
“con la presente si informa che in data 05/07/2021, alle ore 05:13 circa, con rapporto di intervento n. 1069, personale di questo Comando è intervenuto per incendio abitazione nel Comune di Piedimulera, sul posto si constatava che un abitazione, con la copertura del tetto in materiale lapideo, parzialmente crollata, era in fiamme. La zona è di difficile raggiungimento, l'incendio è sotto controllo operando in posto 4 squadre VV.f., nessuna persona coinvolta nell'evento.
Per quanto sopra, si ritiene necessario e urgente predisporre le eventuali opere di ripristino e messa in sicurezza definitiva che il caso richiede, a tutela della pubblica e privata incolumità, a cura di chi di dovere e sotto direzione tecnica qualificata, fatte salve le eventuali autorizzazioni di legge tanto si segnala per provvedimenti di relativa competenza per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 24/07/2008 e s.m. i.”
- b. A seguito di tale nota si è proceduto con sopralluogo effettuato dal tecnico comunale geom. Claudio Lavarini in data 05/07/2021, presso il fabbricato posto nel Comune di Piedimulera in Loc. san Giuseppe n. 19 nel quale si concorda con quanto evidenziato dai tecnici del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verbania;

Accertato

che, quindi, a tutela della privata e della pubblica incolumità, l'immobile, di cui trattasi, interamente deve essere dichiarato inagibile e la proprietà e/o loro fruitori, dovranno provvedere immediatamente ossia entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, a continuare a mantenere circoscritto ogni accesso all'area interessata, contestualmente all'apposizione di un cartello di pericolo ben visibile all'esterno dell'ingresso principale e delle aree pertinenziali dell'edificio, così da interdire l'accesso a chiunque non previamente autorizzato alle opere di minima messa in sicurezza dello stesso edificio, situazione da mantenere fino all'inizio delle opere di minima messa in sicurezza che sarà cura della proprietà o suo

delegato, eseguire tramite tecnico abilitato, solo dopo l'emissione di ordinanza di messa in sicurezza, presentando poi al Comune una perizia, redatta da tecnico abilitato, che attesti la normale agibilità e messa in sicurezza dello stesso immobile.

Constatato

che, stante l'urgenza ed indifferibilità di iniziare e concludere le opere di minima di messa in sicurezza, è doveroso concedere alla proprietà e/o loro affittuari, a tutela della sicurezza privata e pubblica, la deroga per l'accesso di un tecnico incaricato che perizi il solo stato effettivo dei luoghi, dandone d'obbligo, formale comunicazione all'Ufficio Tecnico;

Considerato

altresì, che data l'urgenza di provvedere, desumibile dalla suddetta relazione verbale dei VV. F., è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della Legge n. 241/1990;

Ritenuto

pertanto necessario provvedere in merito;
VISTO l'art. 26 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss. mm. e ii.;
VISTO l'art. 222 del Regio Decreto 27 luglio 1934 n. 1265;
VISTO l'art. 54 del D.L.gs 267/2000
AL FINE di salvaguardare la privata e pubblica incolumità;

DICHIARANO

1. che il fabbricato, censito al C.E.U. di questo Comune nel foglio 12 mappale 198, cat. A/\$, cl. 2[^], vani 9,5, RC. 299,29, da terra a tetto, di proprietà dei Sigg.ri:
 - **GUGLIELMAZZI COLOMBA**, nata a Piedimulera il 13/09/1936, C.F.: GGLCMB36P53G600S, ivi residente , Loc. San Giuseppe n. 19, proprietaria per 4/6;
 - **LANA ALBA**, nata a Piedimulera il 15/09/1954, C.F.: LNALBA54P55G600L, residente in Pieve Vergonte, Loc. Case Giovai n. 15, proprietaria per 1/6;
 - **LANA LUIGI**, nato a Premosello Chiovenda il 30/07/1966, C.F.: LNALGU66L30H037R, residente in Piedimulera, Loc. San Giuseppe n. 18, proprietario per 1/6;qui viene formalmente dichiarato **INAGIBILE** per le motivazioni espresse in narrativa a tutela della privata e pubblica incolumità da intendersi qui sostanzialmente riportate, a continuare a mantenere circoscritto ogni accesso all'area indicata, contestualmente all'apposizione di un cartello di pericolo ben visibile all'esterno dell'ingresso principale e delle aree pertinenziali dell'edificio, così da interdire l'accesso a chiunque non previamente autorizzato alle opere di minima messa in sicurezza dello stesso edificio, situazione da mantenere fino all'inizio delle opere di minima di messa in sicurezza, con la presente autorizzate, che sarà cura della proprietà o suo delegato, eseguire tramite tecnico abilitato e conseguentemente all'atto dell'avvio delle opere di sistemazione definitiva che potranno essere proposte e realizzate previa presentazione di richiesta per il titolo edilizio abilitativo.
2. Che il fabbricato, censito al C.E.U. di questo Comune nel foglio 12 mappale 198, cat. A/\$, cl. 2[^], vani 9,5, RC. 299,29, da terra a tetto, di proprietà dei Sigg.ri:
 - **GUGLIELMAZZI COLOMBA**, nata a Piedimulera il 13/09/1936, C.F.: GGLCMB36P53G600S, ivi residente , Loc. San Giuseppe n. 19, proprietaria per 4/6;
 - **LANA ALBA**, nata a Piedimulera il 15/09/1954, C.F.: LNALBA54P55G600L, residente in Pieve Vergonte, , Loc. Case Giovai n. 15, proprietaria per 1/6;

- **LANA LUIGI**, nato a Premosello Chiovenda il 30/07/1966, C.F.: LNALGU66L30H037R, residente in Piedimulera, Loc. San Giuseppe n. 18, proprietario per 1/6;
qui viene formalmente dichiarato **INAGIBILE** per le motivazioni espresse in narrativa a tutela della privata e della pubblica incolumità lo stesso potrà essere riutilizzato non appena sarà relazionato e certificato da Tecnico abilitato che certifichi la sua idoneità ai fini della stabilità delle strutture, precisamente il solaio posto tra il 2° e sottotetto e la copertura, nonché gli impianti tecnologici di tutto l'edificio, in maniera e per la continuità a mantenere l'uso presentando poi al Comune la suddetta perizia, appunto redatta da tecnico abilitato, che attesti la normale agibilità e messa in sicurezza dell'intero stabile, posto che le opere suppletive e provvisorie iniziali e/o definitive dell'immobile di cui trattasi ai fini della protezione dagli eventi meteorologici e conseguenti siano completate e verificate;

ORDINANO

la notifica del presente provvedimento :

- 1** - **GUGLIELMAZZI COLOMBA**, nata a Piedimulera il 13/09/1936, C.F.: GGLCMB36P53G600S, ivi residente , Loc. San Giuseppe n. 19, proprietaria per 4/6;
- 2** - **LANA ALBA**, nata a Piedimulera il 15/09/1954, C.F.: LNALBA54P55G600L, residente in Pieve Vergonte, , Loc. Case Giovai n. 15, proprietaria per 1/6;
- 3** - **LANA LUIGI**, nato a Premosello Chiovenda il 30/07/1966, C.F.: LNALGU66L30H037R, residente in Piedimulera, Loc. San Giuseppe n. 18, proprietario per 1/6;

secondo le procedure previste dalle Leggi vigenti, con avvertenza che in caso di inosservanza si provvederà ai sensi di Legge, e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria;

- Di provvedere immediatamente ossia entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, a continuare a mantenere circoscritto ogni accesso all'area, contestualmente all'apposizione di un cartello di pericolo ben visibile all'esterno dell'ingresso principale e delle aree pertinenziali dell'edificio, dichiarato con la presente **INAGIBILE**, dello stabile evidenziato per le motivazioni espresse in narrativa a tutela della privata e pubblica incolumità, così da interdire l'accesso a chiunque non previamente autorizzato alle opere di minima messa in sicurezza dello stesso edificio, situazione da mantenere fino all'inizio delle opere di minima di messa in sicurezza, con la presente autorizzate, che sarà cura della proprietà o suo delegato, da eseguire tramite tecnico abilitato e impresa abilitata; conseguentemente all'atto dell'avvio delle opere di sistemazione definitiva che potranno essere proposte e realizzate previa presentazione di richiesta per il titolo edilizio abilitativo.

- Di provvedere immediatamente ossia entro 5 (cinque) giorni a interdire l'accesso a chiunque non previamente autorizzato alle opere di minima di messa in sicurezza dello stesso edificio, situazione da mantenere fino all'inizio delle opere di minima di messa in sicurezza che sarà cura della proprietà o suo delegato, eseguire tramite tecnico abilitato e impresa abilitata, solo dopo l'emissione della presente ordinanza di messa in sicurezza, presentando poi al Comune una perizia, redatta da tecnico abilitato, che attesti la normale agibilità e messa in sicurezza dello stesso immobile, dichiarato con la presente **INAGIBILE**

AVVERTONO

che, tra l'altro e fatte salve eventuali ragioni nei confronti di terzi in materia civilistica, trascorsi 5 (cinque) giorni senza l'adozione dei provvedimenti a tutela della privata e della pubblica incolumità e di sicurezza alle cose, si provvederà alla denuncia all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

RICORDANO

Ai Signori individuati in qualità di comproprietari, in eventuale solido con altri obbligati e fatti salvi eventuali diritti di terzi, che in tale loro qualità, sono responsabili penalmente, civilmente e patrimonialmente della omissione di azioni e provvedimenti a tutela della privata e della pubblica incolumità che ricadono in capo al proprietario o, comunque, a chi lo rappresenta legalmente.

L'Ufficio Messi Notificatori è incaricato della notifica del presente provvedimento a tutti gli interessati

Il presente provvedimento in copia semplice, verrà trasmesso tra le altre Autorità, al Prefetto di Verbania , al Comando Stazione Carabinieri di Premosello Chiovenda e al Comando Provinciale VV. F. di Verbania ed agli Enti e/o Società erogatrici dei servizi primari e tecnologici, all'Anagrafe e Servizio Tributi del Comune di Piedimulera.

Il Comando di Polizia Locale, unitamente agli altri Organi comunali tecnici, per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni. Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte che il Responsabile del Procedimento Tecnico/Amministrativo è il Geom. Claudio Lavarini e che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso -Legge 6 dicembre 1971, n. 1034- al Tribunale Amministrativo Regionale Di Torino; oppure in via alternativa, ricorso straordinario - D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199- al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notificazione.

Sono allegati alla presente:

- 1) VISURA ATTUALE CEU DELL'IMMOBILE DI CUI AL FOGLIO 12 MAPPALE 198;
- 2) ESTRATTO DELLA MAPPA CASTALE IN SCALA 1/1000 INDIVIDUANTE L'IMMOBILE;
- 3) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO DI FATTO

Dalla sede municipale, li 05/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata – LL.PP.
Geom. Claudio Lavarini



IL SINDACO
Dott. Alessandro Lana

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo notificatore del Comune di _____, provincia di Verbania, dichiara di aver in data _____ notificato il presente provvedimento, formata da n. 4 pagine, oltre gli allegati a:.....

consegnandola a mani di:.....

_____, li

IL MESSO NOTIFICATORE

IL RICEVENTE

(Registro delle notifiche - n..... del))

